



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 20/15/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(Proc. n. 177/DDA/CA - <http://rlsbb.com>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/417, pervenuta in data 2 luglio 2015 e acquisita con prot. n. DDA/0001646, è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <http://rlsbb.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate le seguenti:
 - Jones Daniel - *Break me shake me*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/savage-garden-the-singles-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Jones Daniel - *Affirmation*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/savage-garden-the-singles-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Ross Matthew Birchard - *Brand new world*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/udson-mohawke-lantern-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Jones Daniel - *I want you*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/savage-garden-the-singles-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Jones Daniel - *Santa Monica*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/savage-garden-the-singles-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Jones Daniel - *Truly Madly Deeply*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/savage-garden-the-singles-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Jones Daniel - *Tears of pearls* alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/savage-garden-the-singles-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Jones Daniel - *Universe*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/savage-garden-the-singles-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
 - Ross Matthew Birchard - *Deepspace*, alla pagina *internet* <http://rlsbb.com/udson-mohawke-lantern-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Ross Matthew Birchard - *Indian steps*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/hudson-mohawke-lantern-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
- Ross Matthew Birchard - *Lil Djembe*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/hudson-mohawke-lantern-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
- Ross Matthew Birchard - *Portrait of luci*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/hudson-mohawke-lantern-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;
- Christian Andrew Berishaj - *Love again*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/ta-ku-songs-to-make-up-to-2015-itunes-plus-aac-m4a/>;

La SIAE, nelle note allegate all'istanza, ha dichiarato, inoltre, che “il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE, sul sito oggetto della presente istanza, non è andato a buon fine. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore”.

2. Con successiva istanza DDA/428, pervenuta in data 2 luglio 2015 e acquisita con prot. n. DDA/0001647, è stata segnalata dalla FAPAV, (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Disney Enterprises, Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Television Inc., Warner Bros Entertainment Inc., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul medesimo sito *internet* <http://rlsbb.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- *American Crime*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/american-crime-s01e10-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *Maleficent*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/maleficent-2014-3d-1080p-bluray-half-sbs-dts-x264-evo/>;
- *Galavant*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/galavant-s01e08-hdtv-x264-killers/>;
- *Secrets & Lies*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/secrets-and-lies-us-s01e10-hdtv-x264-lol/>;
- *Million Dollar Arm*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/million-dollar-arm-2014-bdrip-x264-sparks/>;
- *Black-ish*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/black-ish-s01e01-pilot-web-dl-x264-rkstr/>;
- *How To Get Away With Murder*, alla pagina *internet*
<http://rlsbb.com/how-to-get-away-with-murder-s01e14e15-720p-hdtv-x264-dimension/>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *The Simpsons*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/the-simpsons-s26e22-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *Kingsman: The Secret Service*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/kingsman-the-secret-service-2014-720p-web-dl-aac2-0-h264-s4ns/>;
- *Night at the Museum: Secret of the Tomb*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/night-at-the-museum-secret-of-the-tomb-2014-extras-bluray-720p-dts-hd-x264-grym/>;
- *The Drop*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/the-drop-2014-1080p-bluray-x264-sparks/>;
- *American Horror Story*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/american-horror-story-s04e13-hdtv-x264-killers/>;
- *Family Guy*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/family-guy-s13e18-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *Bones*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/bones-s10e19-hdtv-x264-lol/>;
- *Project Almanac*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/project-almanac-2014-bluray-extras-dts-hd-x264-grym/>;
- *Age of Extinction*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/transformers-age-of-extinction-2014-dvdr-ntsc-lpd/>;
- *The Interview*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/2020-us-2015-04-24-bruce-jenner-the-interview-hdtv-x264-daview/>;
- *Focus*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/focus-2015-brrip-xvid-ac3-santi/>;
- *Get Hard*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/get-hard-2015-hc-hdrip-censored-x264-murd3r/>;
- *Run All Night*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/run-all-night-2015-720p-hc-hdrip-x264-cpg/>;
- *Gotham*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/gotham-s01e22-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *Horrible Bosses 2*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/horrible-bosses-2-2014-hdrip-hc-xvid-ac3-rav3n/>;
- *Interstellar*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/interstellar-2014-imax-brrip-xvid-ac3-evo/>;
- *Edge of Tomorrow*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/edge-of-tomorrow-2014-720p-bluray-x264-sparks/>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Supernatural*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/supernatural-s10e23-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *Two and Half Men*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/two-and-a-half-men-s12e15e16-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *Arrow*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/arrow-s03e23-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *Shameless*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/shameless-us-s05e11-720p-hdtv-x264-dimension/>;
- *The Big Bang Theory*, alla pagina internet
<http://rlsbb.com/the-big-bang-theory-s08e24-720p-hdtv-x264-dimension/>.

FAPAV, nelle note allegate all'istanza, ha dichiarato, inoltre, che *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. [...] E' stata inviata in data 18/05/2015 notifica della presenza di contenuti audiovisivi in violazione della legge sul diritto d'autore con richiesta di rimozione all'indirizzo email rlsbb@live.com presente sul sito alla pagina <http://rlsbb.com/contact-us/>, non ottenendo risposta nè la rimozione degli URL segnalati nella notifica.”*;

3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza è emerso che erano effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore e audiovisive sopra elencate e che le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2) e n. 6), 12, 13, 16, 72 e ss, 78-ter, lett. a) e d), e 80, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che i soggetti istanti dichiaravano essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
4. Dalle suddette verifiche, riferibili sia all'istanza DDA/417 che all'istanza DDA/428, in ragione dell'identità del sito in oggetto, è risultato, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito <http://rlsbb.com>, risulta verosimilmente registrato dalla PDR Ltd., raggiungibile alla mail abuse-contact@publicdomainregistry.com per conto di una società denominata JBC, con sede in Alabama, Stati Uniti D'America, i cui contatti disponibili sono il recapito telefonico, +001.333333 e indirizzo mail love.song.may.04.2010@gmail.com. Inoltre, sul sito <http://rlsbb.com>, sono presenti i seguenti contatti mail: info@rlsbb.com e rlsbb@live.com; i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla ColoUp LLC, con sede in One Commerce Center - 1201 Orange St. 600, Wilmington, DE, 19899, Stati Uniti d'America, società cui risultano verosimilmente afferenti anche i server che risultano essere localizzati a Wilmington, Delaware , Stati Uniti d'America;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Considerata l'identità del sito oggetto delle istanze DDA 417 e DDA/428, si sono ritenute sussistenti le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento. La documentazione afferente l'istanza DDA/428 è pertanto confluita nella trattazione dell'istanza DDA/417.
6. Con comunicazione del 3 luglio 2015 (prot. n. DDA/0001650), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 177/DDA/CA relativo alle istanze DDA/417 e DDA/428, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2) e n.6), 12, 13, 16, 72, 78-ter, lett. a) e d), e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo e della provenienza delle istanze da parte delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u) del *Regolamento*;
7. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://rlsbb.com>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento n.177/DDA/CA, ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a quella cui sono riconducibili i *server impiegati*. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 2, comma 1, n. 2) e n. 6), 12, 13, 16, 72, 78-ter, lett. a) e d), e 80 della citata legge n. 633/41;
9. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 3 luglio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
10. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
11. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie.

12. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet <http://rlsbb.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://rlsbb.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://rlsbb.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani